

REGOLAMENTO N. 28 DEL 17 FEBBRAIO 2009

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N.185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE CONVERTITO CON LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE A FINI DI VIGILANZA DEI TITOLI EMESSI DA ENTITÀ DELLE QUALI SIA STATA DICHIARATA L'INSOLVENZA O NEI CONFRONTI DELLE QUALI SIA STATA AVVIATA UNA PROCEDURA CONCORSALE. MODIFICHE AI PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RAMI VITA E RAMI DANNI.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 27 LUGLIO 2009 N. 2727 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 6 AGOSTO 2010 N. 2825. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'articolo 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE**Titolo I – Disposizioni di carattere generale**

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

**Titolo II – Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli
ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento¹**

Art. 4 (Modalità di esercizio)

Art. 5 (Riserva indisponibile)

Titolo III - Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 6 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)

Art. 7 (Margine di solvibilità)

Art. 8 (Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)

Art. 9 (Informativa di vigilanza)

Titolo IV – Disposizioni finali

Art.10 (Modifiche al Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008)

Art. 11 (Pubblicazione)

Art. 12 (Entrata in vigore)

Allegato I	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita
Allegato II	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni

¹ Rubrica modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009. La versione precedente disponeva: "Titolo II - Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2008".

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, *nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168² e dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122³, [nonché dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011.](#)*

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "attivi a copertura": le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - a bis) "data di riferimento": *il 31 dicembre 2008 per il bilancio di esercizio 2008, il 30 giugno 2009 per la relazione semestrale 2009, il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009, il 30 giugno 2010 per la relazione semestrale 2010 ed il 31 dicembre 2010 per il bilancio di esercizio 2010⁴ [il 30 giugno 2011 per la relazione semestrale 2011 ed il 31 dicembre 2011 per il bilancio di esercizio 2011;](#)*
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) "decreto legge anticrisi": il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, *il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168 e il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122⁵, [il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011;](#)*
 - d) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

² Le parole: "*nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168*" sono state aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

³ Le parole: "*e dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*" sono state aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010.

⁴ Le parole: "*il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009, il 30 giugno 2010 per la relazione semestrale 2010 ed il 31 dicembre 2010 per il bilancio di esercizio 2010*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: "*ed il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009*".

⁵ Le parole: "*il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168 e il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: "*e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168*".

- e) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- f) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- g) “strumenti finanziari derivati”: gli strumenti disciplinati dal Provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;
- h) “patrimonio libero”: le attività nel patrimonio dell’impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;
- i) “titoli durevoli”: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data *di riferimento come definita alla lettera a bis*)⁶;
- j) “titoli non durevoli”: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data *di riferimento come definita alla lettera a bis*)⁷;
- k) “valore approvato”: *il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008*⁸.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all’articolo 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II
Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli
ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento⁹

Art. 4
(Modalità di esercizio)

1. Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l’impresa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge anticrisi, esercita la facoltà di valutare i titoli non

⁶ Le parole: “*di riferimento come definita alla lettera a bis*”) sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: “*del 31 dicembre 2008*”.

⁷ Le parole: “*di riferimento come definita alla lettera a bis*”) sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: “*del 31 dicembre 2008*”.

⁸ Lettera introdotta dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

⁹ Rubrica modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009. La versione precedente disponeva: “*Titolo II - Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2008*”.

durevoli *all'ultimo valore approvato*¹⁰, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato *alla data di riferimento*¹¹ sia inferiore *all'ultimo valore approvato*¹² ovvero al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008, *ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2009 ovvero di bilancio dell'esercizio 2009*¹³ *ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2010 ovvero di bilancio dell'esercizio 2010*¹⁴ *ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2011 ovvero di bilancio dell'esercizio 2011*, approva anche una relazione separata che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio 2009, *ovvero dell'esercizio 2010 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2009 o di bilancio dell'esercizio 2009*¹⁵ *ovvero dell'esercizio 2011 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2010 o di bilancio dell'esercizio 2010*¹⁶ *ovvero dell'esercizio 2012 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2011 o di bilancio dell'esercizio 2011* predisposta su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facoltà è esercitata.
4. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, *per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008*¹⁷.
5. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, *ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento*¹⁸, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa, *parte B del commento alla relazione semestrale*¹⁹).
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, *ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento*²⁰, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio, *ovvero nella relazione semestrale*²¹, dei titoli non durevoli per i

¹⁰ Le parole: "*all'ultimo valore approvato*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: "*al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008*".

¹¹ Le parole: "*alla data di riferimento*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: "*al 31 dicembre 2008*".

¹² Le parole: "*all'ultimo valore approvato*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: "*al valore iscritto nella relazione semestrale 2008*".

¹³ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

¹⁴ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010.

¹⁵ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

¹⁶ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010.

¹⁷ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010.

¹⁸ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

¹⁹ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

²⁰ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

²¹ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1 *della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale*²²).

7. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.

Art. 5 (Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato *alla data di riferimento*²³, al netto del relativo onere fiscale.
2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.
4. *L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale*²⁴ *l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.*²⁵

Titolo III Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 6 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio²⁶ ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

²² Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

²³ Le parole: "*alla data di riferimento*" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 in sostituzione delle parole: "*al 31 dicembre 2008*".

²⁴ La parola: "*2009*" è stata soppressa dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010.

²⁵ Comma introdotto dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

²⁶ Le parole: "*al 31 dicembre 2008*" sono state soppresse dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel caso in cui la somma delle differenze di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura sia superiore al 2,5 per cento delle riserve tecniche da coprire oppure nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.

3 bis. Per l'esercizio 2011, la soglia del 2,5 per cento di cui al comma 3 è innalzata al 2,75 per cento, nel caso in cui la componente delle differenze di cui al comma 1 relativa alla valutazione di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea sia pari ad almeno il 75% del totale; al 3 per cento, nel caso in cui detta componente sia pari al 100%; ad una percentuale intermedia tra 2,75 e 3 per cento determinata in misura proporzionale al peso - tra il 75% ed il 100% - di detta componente sul totale delle differenze stesse.

4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro il 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,²⁷ ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168 l'impresa presenta all'ISVAP entro i successivi trenta giorni un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio²⁸.
5. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, i titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro per un importo pari a zero.

Art. 7 (Margine di solvibilità)

1. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità degli anni 2008, 2009, 2010²⁹ e 2011 – distintamente per la gestione danni e la gestione vita – nei limiti del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto a condizione che essa,

²⁷ Le parole: "30 settembre 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: "30 settembre 2010".

²⁸ Comma modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009. La precedente versione disponeva: "4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro il 30 settembre 2009, l'impresa presenta all'ISVAP entro i successivi trenta giorni un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio 2009."

²⁹ Le parole: ", 2009 e 2010" sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: "e 2009".

unitamente alle passività subordinate ed agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

1 bis. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 20 al 30 per cento, nel caso in cui la componente di riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea rappresenti almeno il 75% del totale della riserva stessa; dal 20 al 40 per cento, nel caso in cui la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine sia interamente riveniente da valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea; dal 20 ad una misura intermedia tra 30 e 40 per cento determinata in funzione del peso - tra il 75% ed il 100% - di detta componente sul totale della riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine.

1 ter. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 50 fino ad un massimo del 70 per cento, a condizione che la durata residua delle passività subordinate e degli strumenti ibridi computati tra gli elementi costitutivi del margine sia superiore a 3 anni e che la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine in eccesso rispetto al 50 per cento sia interamente riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea. Percentuali comprese tra il 50 e il 70 per cento sono raggiungibili in funzione dell'ammontare delle passività subordinate e della computabilità della riserva indisponibile ai sensi del comma 1 bis.

4.2. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità per un periodo di dodici mesi. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,³⁰ ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168 un piano di rientro, da inviare all'ISVAP entro i successivi trenta giorni, che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile alla chiusura dell'esercizio³¹.

2.3. Ai fini del comma 2, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.

³⁰ Le parole: "al 30 settembre 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: "al 30 settembre 2010".

³¹ Comma modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009. La precedente versione disponeva: "2. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità per un periodo di dodici mesi. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2009, un piano di rientro, da inviare all'ISVAP entro i successivi trenta giorni, che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile alla chiusura dell'esercizio 2009."

3.4. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8

(Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretto *degli anni 2008, 2009*~~e, 2010~~³² e 2011 nei limiti per cui è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità disponibile ai sensi dell'articolo 7.
2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:
 - a. nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;
 - b. nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.

Art. 9

(Informativa di vigilanza)

1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio, *ovvero nella relazione semestrale*³³, ed il relativo valore di mercato.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessità di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'articolo 6, comma 3.
3. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, ed utilizza la riserve indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'articolo 7, comma 2.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 10

(Modifiche al Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008)

1. Gli Allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli Allegati I e II al presente Regolamento.

³² Le parole: “, 2009 e 2010” sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: “e 2009”.

³³ Parole aggiunte dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009.

- | 2. Per i soli esercizi 2008, 2009~~e~~, 2010³⁴ e 2011 i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e danni sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.

Art. 11
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal bilancio dell’esercizio 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

³⁴ Le parole: “, 2009 e 2010” sono state inserite dal Provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010 in sostituzione delle parole: “e 2009”.